

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/03/2024

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 4

(Durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco)

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 3 bis.** Nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi, nonché un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al comma 3.

(1)(2)(4)

3 ter. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non si applicano i limiti di cui ai commi 2, 3 e 3 bis.

(3)

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2019

2 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

3 Comma 3 ter aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

4 Parole sostituite al comma 3 bis da art. 2, comma 1, L. R. 1/2024